

GR_GERICHTE SBK 2026 36 vom 11. Dezember 2019

GR Gerichte, 2019-12-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SBK_2026_36

FR: GR_GERICHTE SBK 2026 36 du 11 décembre 2019

IT: GR_GERICHTE SBK 2026 36 del 11 dicembre 2019

Erwägungen

E. 1

La decisione impugnata – pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale d'appello (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100] in combinato disposto con l'art. 11 cpv. 2 OOGTA [CSC 173.010]). Questa statuisce a giudice unico (art. 6 cpv. 1 lett. a LACPC).

E. 2

In virtù dell'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L'enumerazione è esaustiva. Per quanto concerne la prima condizione cumulativa, spetta al debitore rendere verosimile la propria solvibilità, ovvero sia il fatto di

E. 2.2

Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l'annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvenza (sentenza del Tribunale federale 5A_642/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 2.3). A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorché la possibilità che l'azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell'11 agosto 2011 consid. 2).

E. 2.3

L'illiquidità dev'essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d'insolvenza può emergere dal numero e dall'importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di accumulare delle comminatorie di fallimento, di non essere in grado di pagare modesti importi e di interporre sistematicamente opposizione contro le esecuzioni indica insolvenza (KREN KOSTKIEWICZ, Kommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 20a ed. 2020, art. 174 n. 23; GIROUD/THEUS SIMONI, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, art. 174 n.

26b).

E. 3

/ 5 dispone di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti esigibili (sentenza del Tribunale federale 5A_885/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 2.2). Per farlo, egli deve fornire prove concrete quali, segnatamente, ricevute di pagamento, giustificativi bancari (averi bancari, crediti bancari), un elenco dei debitori, un estratto del registro delle esecuzioni, conti annuali recenti, bilanci intermedi, ecc. (sentenza del Tribunale federale 5A_251/2018 del 31 maggio 2018 consid. 3.1). Possono essere considerati quali mezzi liquidi solamente attivi immediatamente e concretamente disponibili (sentenza del Tribunale federale 5A_944/2013 del 19 marzo 2014 consid. 3.1). Il debitore non può pertanto rendere verosimile la sua solvibilità fondandosi esclusivamente su potenziali ricavi futuri (sentenza del Tribunale federale 5A_944/2013 del 19 marzo 2014 consid. 3.1 e 4.2). Non spetta, in ogni caso, all'autorità di ricorso ricercare d'ufficio eventuali mezzi di prova che non sono stati adottati dal debitore al quale incombe l'onere della prova (sentenza del Tribunale federale 5A_181/2018 del 30 aprile 2018 consid. 3.1). Le prove relative alla solvibilità devono essere prodotte entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 151 III 574 consid. 3.1).

E. 4

/ 5 3. La decisione è stata notificata al reclamante il 9 marzo 2026 (act. B.1). Il termine di reclamo di dieci giorni (art. 174 cpv. 1 LEF) è giunto a scadenza 19 marzo 2026. La documentazione prodotta dopo tale termine il 24 marzo 2026 (act. D.5, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8) non può dunque essere considerata (DTF 151 III 574 consid. 3.1).

E. 4.1

Il requisito di cui all'art. 174 cpv. 2 cifra 1 LEF è adempiuto, avendo il reclamante comprovato il pagamento del debito, interessi e spese compresi (act. B.2 e B.3).

E. 4.2

In relazione al requisito della solvibilità il reclamante ha tempestivamente prodotto unicamente un estratto del registro delle esecuzioni (act. B.2), il quale non è tuttavia sufficiente da sé ad attestare la situazione finanziaria del reclamante. Nello specifico, il reclamante non ha fornito prove concrete al fine di stabilire l'ammontare dei mezzi liquidi di cui dispone, né quello dei debiti esigibili, tant'è che agli atti non figura alcuna documentazione a comprova della sua situazione debitoria, quali ad esempio bilanci e conti economici intermedi, estratti conto attuali o altri giustificativi che forniscano riscontri oggettivi in merito alla sua attuale situazione economica. In ogni caso, da quanto riportato nell'estratto del registro delle esecuzioni emesso dall'UEF il 9 marzo 2026 (act. B.2), la solvibilità del reclamante appare dubbia, già solo in ragione del fatto che esso è stata confrontato dal 2024 a oggi con nove procedure esecutive per importi in gran parte modesti.

E. 5

Il reclamante non ha reso verosimile la sua solvibilità. Il fallimento non può di conseguenza essere annullato a norma dell'art. 174 cpv. 2 LEF e il reclamo deve essere respinto.

E. 6

La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in virtù degli artt. 52 lett. b e 61 cpv. 1 OTLEF in CHF 500.00, è posta a carico del reclamante, soccombente, ai sensi

dell'art. 106 cpv. 1 CPC, e compensata con l'anticipo di CHF 500.00 da lui versato. Non si assegnano ripetibili.

5 / 5 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta a carico di A. _____ e compensata con l'anticipo delle spese dello stesso importo da lui versato. 3. Non si assegnano spese ripetibili per la procedura di reclamo. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.